



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dott. Giulia Marzia Locati ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **7358/2015** promossa da:

VICENTE ARLYN BAUTISTA, assistita dall'avv. **ZACCARIA ELISABETTA**

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

ANSELMO MARIA STELLA

-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-

OGGETTO: retribuzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 26 giugno 2015 parte ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro di primo grado affermando di essere stata assunta con decorrenza dal 2 novembre 2012 dalla signora ANSELMO MARIA STELLA con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time, in qualità di colf e domestica con inquadramento nel livello A del CCNL personale domestico non convivente; che dall'ottobre 2013 al febbraio 2014 la datrice di lavoro ometteva però di corrisponderle le retribuzioni; di essersi pertanto dimessa il 28 febbraio 2014; di essere altresì in credito di quanto dovutole a titolo di TFR e di spettanze di fine rapporto, relative ai ratei di tredicesima e ferie non godute. Concludeva chiedendo, previo accertamento del rapporto di lavoro *de quo*, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire per le predette causali 3.212,22 euro, con condanna della resistente alla corresponsione di tale somma, oltre interessi legali e valutazione monetaria; chiedeva altresì che venisse accertato e dichiarato il diritto al



rgl n. 7358/2015

versamento in proprio favore dei contributi previdenziali, con condanna al pagamento degli stessi. Con vittoria delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Nonostante regolare notifica, parte resistente rimaneva contumace.

All'udienza odierna la causa è stata discussa.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.

L'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (contratti di assunzione, buste paga e denuncia all'INPS del rapporto di lavoro domestico).

Le rivendicazioni della ricorrente hanno ad oggetto istituti retributivi previsti dalle legge e/o dalla contrattazione collettiva la cui maturazione nel corso del rapporto di lavoro è indubbia.

Il conteggio contenuto nel ricorso appare correttamente redatto in base alla accertata durata del rapporto ed alla retribuzione oraria di cui alle buste in atti nonché conforme alla normativa del settore applicabile; esso peraltro non è stato contestato da parte resistente, rimasta contumace nonostante ne abbia avuta effettiva consegna in occasione della notifica del ricorso.

Parte resistente non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente 3.212,22 euro, di cui 1.869,72 a titolo di differenze retributive, 509,31 a titolo di tredicesima, 375,48 a titolo di ferie non godute, 457,71 a titolo di TFR.

Dal giorno di maturazione delle singole mensilità spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.

Deve invece essere respinta la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali, atteso che la giurisprudenza ha chiarito che *“L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omissso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria*



rgl n. 7358/2015

posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa" (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19398 del 15/09/2014).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, e devono essere distratte in favore dell'avv. Zaccaria, dichiaratasi antistataria nel ricorso.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,

- Accerta e dichiara che tra VICENTE ARLYN BAUTISTA e ANSELMO MARIA STELLA è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 2 novembre 2012 al 28 febbraio 2014;

Accerta e dichiara che ANSELMO MARIA STELLA deve corrispondere a VICENTE ARLYN BAUTISTA 3.212,22 euro, di cui 1.869,72 a titolo di differenze retributive, 509,31 a titolo di tredicesima, 375,48 a titolo di ferie non godute, 457,71 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al saldo;

- Condanna ANSELMO MARIA STELLA a corrispondere a VICENTE ARLYN BAUTISTA ricorrente 3.212,22 euro, di cui 1.869,72 a titolo di differenze retributive, 509,31 a titolo di tredicesima, 375,48 a titolo di ferie non godute, 457,71 a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al saldo;
- Rigettabile per il resto il ricorso;
- Condanna ANSELMO MARIA STELLA a rimborsare a VICENTE ARLYN BAUTISTA le spese di lite, liquidate in € 1.800, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Zaccaria Elisabetta, antistataria;

Milano, 23 novembre 2015

IL GIUDICE

Dott. ssa Giulia Marzia LOCATI

